



Circolare n. 27/2025 RG

Roma, 31 luglio 2025

*Alle Organizzazioni territoriali  
Alle imprese associate*

**OGGETTO:** Registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRi) – riepilogo normativo.

Il Registro in oggetto è stato istituito sulla base dell'art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/2006, altrimenti noto come Testo unico ambientale (TUA), con decorrenza dal 16/06/2023, prendendo il posto lasciato libero dall'abrogazione del Sistri (art. 188-ter del TUA), mai entrato in funzione.

In seguito all'emanazione delle disposizioni regolamentari il Registro è entrato in vigore il 13/02/2025 e, per le successive decorrenze, correlate alle dimensioni delle aziende, entro i 60 giorni dal 15/06/2025 e 15/12/2025.

Tali scadenze sono state disposte dal regolamento attuativo: per quanto i 60 giorni fossero stati portati a 120 in sede di conversione del d.l. “Milleproroghe”, il prolungamento era subordinato ad un decreto mai emanato, che non ha quindi avuto alcun effetto sui termini di scadenza.

### **Operatori soggetti ad iscrizione al RENTRi**

Il primo termine (60 giorni dal 15 dicembre 2024) è scaduto il 13 febbraio e riguardava gli operatori professionali della filiera dei rifiuti, come ad esempio:

- gli impianti di trattamento;
- i trasportatori;
- i commercianti ed intermediari;
- i consorzi di recupero e riciclo.

La prima scadenza riguardava anche i soggetti delegati ad operare per conto dell'operatore iscritto (come le Associazioni), i produttori di rifiuti pericolosi con oltre 50 dipendenti e i produttori di rifiuti non pericolosi, da lavorazioni artigianali e industriali, con oltre 50 dipendenti.

La seconda scadenza del 14 agosto 2025 (60 giorni dal 15/06/2025) riguarda le imprese e gli enti con un numero di dipendenti (ULA) compreso fra 11 e 50 unità, che producono:

- rifiuti pericolosi;
- rifiuti non pericolosi, derivanti da lavorazioni artigianali o industriali.

Per quanto non imminente, la terza scadenza del 13 febbraio 2026 interesserà le categorie residuali di produttori di rifiuti pericolosi:

- imprese ed enti che occupano fino a 10 dipendenti;
- soggetti diversi da enti o imprese.

### **Soggetti esonerati**

Sono invece esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRi i produttori (iniziali) di soli rifiuti non pericolosi, che occupano fino a 10 dipendenti, calcolati secondo il criterio delle ULA:

- rifiuti da lavorazioni industriali o artigianali e da attività di recupero e trattamento rifiuti;
- rifiuti di fosse settiche e reti fognarie;

---

Sono altresì esonerati dall'iscrizione al RENTRi, indipendentemente dal numero di occupati, gli enti, le imprese e i soggetti diversi che producono soltanto rifiuti non pericolosi, nell'ambito delle attività di cui agli articoli 188-bis e 189 del TUA, di seguito specificate:

- agricole, di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- di costruzione, demolizione e scavo;
- commerciali;
- di servizi in genere;
- sanitarie;
- di commercio di veicoli fuori uso: solo i trattamenti successivi rientrano nella gestione del rifiuto e sono pertanto soggetti ad iscrizione al Registro.


È opportuno specificare che i produttori sopra indicati, esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRi, come espressamente previsto dall'art. 190 del Testo Unico, non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

Per la consegna dei rifiuti al soggetto che ne effettua lo smaltimento possono utilizzare il formulario di identificazione del rifiuto già emesso dal trasportatore, ovvero compilarlo in formato cartaceo, sul nuovo modello pre-numerato, stampabile dal portale RENTRi.

In quanto soggetti non tenuti ad iscriversi al Registro, devono registrarsi sul portale come “non iscritti”, inserendo alcune informazioni anagrafiche, stampare il formulario pre-numerato emesso dal sistema e pertanto non soggetto a vidimazione, e compilarlo manualmente.

Nel caso in cui il produttore di rifiuti non pericolosi, rientrante nella precedente elencazione, scegliesse di rivolgersi al trasportatore anche per la compilazione del formulario, non sarebbe neppure necessario che si registrasse sul portale RENTRi.

*Cordiali saluti*



Ufficio tecnico CAIAGROMECC